

Linee guida per la compilazione della

MAPPA DEI RISCHI E DEI CONTROLLI FISCALI

dei contribuenti del settore industriale



PREMESSA	2
1. FINALITÀ EL PRESENTE DOCUMENTO	3
2. A CHI È RIVOLTO IL DOCUMENTO	5
3. TEMPI E MODALITÀ DI INVIO DELLA MAPPA	6
4. CONTENUTO DELLA RCMS	7
a. Processi aziendali	7
b. Identificazione del rischio fiscale	9
c. Ambito impositivo	15
d. Valutazione del rischio inerente	15
e. Controlli di I livello: individuazione e valutazione	16
f. Misurazione del rischio residuo	19
g. Controlli di II livello e rischio residuo di II livello	19
5. CERTIFICAZIONE DELLA RCMs	21

PREMESSA

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “*Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23*” (di seguito anche “**decreto**” o “**d.lgs. 128/2015**”), ha introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento collaborativo (di seguito anche “**Regime**”) al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (di seguito anche “**Tax control framework**” o “**TCF**”).

Il Regime introduce importanti elementi di innovazione nel rapporto tributario, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell’assolvimento di altri obblighi tributari. Tale previsione offre l’opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto che può ricomprendere anche l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 54237 del 14 aprile 2016 (di seguito anche “**Provvedimento del 14 aprile 2016**”) sono state dettate le prime disposizioni attuative del Regime, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi, ai requisiti essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata, nonché alla verifica dei requisiti di ammissione da parte dell’ufficio competente.

I requisiti soggettivi inizialmente previsti dal Provvedimento del 14 aprile 2016 sono stati ampliati a più riprese sulla base di successivi provvedimenti normativi finalizzati al progressivo allargamento della platea.

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi relativi al sistema di controllo del rischio fiscale, il Provvedimento del 14 aprile 2016 ne individua le caratteristiche fondamentali in conformità alle previsioni del decreto e alle raccomandazioni OCSE contenute nel *Report* del mese di maggio 2013 “*Co-operative Compliance; A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance*” e nelle recenti *Guidelines* 2016, contenute nel documento “*Building better tax control framework*”.

Tali requisiti sono declinati in sei punti essenziali: a) Strategia fiscale, b) Ruoli e responsabilità, c) Procedure, d) Monitoraggio, e) Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno, f) Relazione agli organi di gestione.

In particolare, per quanto riguarda le Procedure, il Provvedimento del 14 aprile 2016 (punto 3.3 c)) richiede lo svolgimento da parte dei soggetti aderenti al Regime delle seguenti attività:

- “1. *rilevazione del rischio: mappatura dei rischi fiscali associati ai processi aziendali;*
2. *misurazione del rischio: determinazione dell’entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi;*
3. *gestione e controllo del rischio: definizione e attuazione dell’azione o dell’insieme di azioni finalizzate a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi”.*

Il medesimo Provvedimento del 14 aprile 2016 (al punto 4.5) prevede che la domanda di accesso al regime debba essere corredata da alcuni documenti essenziali tra cui la “*mappa dei processi aziendali*” e la “*mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti*”.

La Circolare n. 38/E del 16 settembre 2016 (di seguito "**Circolare n. 38/2016**") ha specificato che la suddetta mappa dei rischi fiscali è "*normalmente redatta per processo aziendale e per ogni attività di cui questo si compone, ne evidenzia gli eventuali rischi, la rilevanza degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio degli stessi*" (di seguito anche "**Mappa dei rischi e dei controlli fiscali**" o "**Risk and control matrix**" o "**RCM**" o "**Mappa**").

La competenza per la verifica del rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi è attribuita all'Ufficio Adempimento collaborativo, che svolge tali verifiche secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal citato Provvedimento del 14 aprile 2016.

Significative novità sono state introdotte dalla Legge n. 111 del 9 agosto 2023, Delega al Governo per la riforma fiscale (in seguito anche "**Legge delega**") che, all'articolo 17, comma 1, lettera g), ha previsto l'introduzione di misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti tramite l'ulteriore ampliamento della platea dei soggetti aderenti al Regime e, in particolare, "*la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria*".

Tale previsione comporterà il passaggio da un sistema di controllo interno del rischio fiscale costruito secondo un modello aperto, i cui contenuti sono rimessi alle scelte organizzative dell'impresa che lo realizza e alle successive valutazioni della Agenzia delle entrate alla quale viene sottoposto, a un sistema di controllo interno certificato, costruito sulla base di un modello maggiormente standardizzato.

Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (di seguito anche "**decreto delegato**" o "**d.lgs. 221/2023**"), il quale, da un lato, ha espressamente previsto, tra i requisiti essenziale del sistema di controllo del rischio fiscale, la redazione di una mappa dei rischi fiscali (collegando alla sua implementazione specifici effetti premiali sul piano sanzionatorio) dall'altro, ha introdotto un obbligo di certificazione del TCF e rinviato a uno specifico Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'adozione di Linee guida per la sua implementazione e per il suo aggiornamento, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione (di seguito anche le "**Linee guida**").

Ulteriori modifiche alla disciplina del Regime sono state, poi, apportate dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (di seguito anche "**decreto correttivo**") contenete "*Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale*".

Quest'ultima disposizione ha, in particolare, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione del *Tax control framework* - in quanto già ammessi al Regime di Adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto delegato - l'obbligo di attestare l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

1 FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO

Come evidenziato in premessa, tra i documenti che compongono il *set* minimo richiesto per l'ammissione vi è la c.d. Mappa dei rischi e dei controlli fiscali che forma oggetto del processo di standardizzazione previsto dalla Legge delega.

La Mappa deve riportare l'indicazione dei rischi fiscali, potenziali e attuali, che siano associati ai processi e alle attività aziendali, conosciuti o conoscibili al momento dell'implementazione del sistema e ritenuti tali da inficiare la corretta operatività fiscale dell'impresa, presente o futura (cfr. Circolare n. 38/2016).

Si tratta, più precisamente, dei c.d. “*Rischi adempimento*”, vale a dire quelli di natura operativa che insistono sia sui processi di *business* (come ad esempio il rischio di non eseguire i compiti operativi necessari a garantire la correttezza, completezza, accuratezza e tempestiva elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali), sia sui processi specifici di adempimento fiscale (come ad esempio quelli concernenti la predisposizione delle dichiarazioni, l’esecuzione dei versamenti delle imposte, l’invio di comunicazioni all’Agenzia delle entrate).

Si fa presente, inoltre, che il decreto delegato, modificando l’articolo 4 del d.lgs 128/2015, ha previsto, espressamente, l’obbligo di adozione di un sistema “*integrato*” anche in ordine alla “*mappatura*” dei rischi fiscali “*derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente*”.

Tale *standard* si assumerà rispettato da tutte le imprese che già adottano, o adotteranno in futuro, sistemi di controllo sull’informativa finanziaria contabile previsti dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito anche “Modello 262” o dal Sarbanes Oxley Act statunitense (di seguito anche “Modello Sox”), dandone evidenza nel TCF.

Per le imprese che non adottano o non intendono adottare i sopra menzionati modelli (o altri modelli analoghi), si renderà necessario “integrare” il TCF di specifici presidi contabili, attraverso la formalizzazione di controlli chiave *standard* sui principali processi operativi e rischi *financial* associati, opportunamente evidenziati, unitamente ai relativi rischi, nella *Risk and Control Matrix* del TCF.

Ne consegue che i presidi relativi ai rischi fiscali che “*derivano dai principi contabili applicati dal contribuente*” saranno evidenziati, alternativamente:

- a) in caso di adozione di un autonomo sistema di controllo della informativa finanziaria contabile, nella relativa matrice dei rischi e controlli, a sua volta richiamata nella RCM del TCF, mediante l’inserimento di uno specifico campo in cui vengono segnalati i rischi che discendono dal processo di mappatura operato ai fini del Modello 262 o Modello Sox;
- b) In caso di mancata adozione del sopra indicato sistema direttamente nella RCM del TCF.

Ve da sé che qualora i rischi fiscali derivino direttamente da rischi correlati alle voci rilevanti per l’informativa finanziaria, i controlli posti a presidio di tali rischi potranno essere comuni ad entrambi i sistemi (si fa riferimento, ad esempio, ai rischi/controlli relativi ad accuratezza, competenza, completezza di costi e ricavi che devono costituire una solida base per il successivo calcolo delle imposte).

La Mappa in esame non è finalizzata, invece, alla tracciatura dei c.d. “*Rischi interpretativi*” che attengono all’incertezza sull’interpretazione delle norme e/o sulla riconducibilità dei casi concreti alle fattispecie astratte da esse previste. Le indicazioni relative alla gestione dei Rischi interpretativi e alla conseguente redazione della Mappa dei Rischi interpretativi verranno fornite, separatamente, nel documento denominato “*Linee guida per la redazione di una Policy di gestione del rischio interpretativo*”.

Le presenti Linee guida intendono, quindi, fornire le istruzioni per la costruzione della *Risk and control matrix* standardizzata (di seguito anche “**RCMs**”) e si riferiscono, in particolare, alle imprese operanti nel settore industriale. Ulteriori e separate istruzioni saranno fornite con riferimento ad altri settori economici (ad esempio assicurativo e bancario).

Le Linee guida sono volte a individuare i processi, le attività e i rischi fiscali *standard* che le imprese dovranno presidiare attraverso idonei strumenti di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio (*policy* e procedure operative) qualora intendano aderire al Regime di adempimento collaborativo o, semplicemente, adottare un sistema di controllo del rischio fiscale certificato, per gli usi consentiti dalla legge.

I processi, le attività e i rischi fiscali *standard* individuati nell'ambito della RCMs sono quelli "minimi" ordinariamente e generalmente riscontrabili nell'operatività delle imprese operanti nel settore industriale. Essi dovranno necessariamente essere inclusi nella Mappa anche qualora non riscontrabili in concreto in capo all'impresa. In quest'ultimo caso il contribuente non sarà tenuto alla compilazione degli ulteriori dati richiesti nella Mappa ma dovrà limitarsi ad esplicitare nel campo "Note" l'assenza dello specifico processo/attività/rischio.

Resta fermo a carico delle imprese che intendono aderire al Regime l'obbligo di integrare l'alberatura dei processi e dei relativi rischi "minimi" con gli ulteriori rischi/processi/attività caratterizzanti l'organizzazione interna di ciascuna di esse. Ciò anche al fine di ottemperare a quanto sopra indicato in merito alla necessità di procedere alla "mappatura" dei rischi fiscali "*derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente*".

Conseguentemente il processo di mappatura dei rischi fiscali, pur in applicazione delle indicazioni contenute nelle presenti Linee guida, risulterà diverso per ciascuna impresa in quanto espressione delle specificità tipiche della singola organizzazione (quali ad esempio, il settore economico di appartenenza, dimensioni, la complessità organizzativa e il relativo profilo di rischio).

2. A CHI È RIVOLTO IL DOCUMENTO

Le Linee guida sono rivolte, in primo luogo, alle imprese che, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'ammissione al Regime di adempimento collaborativo, intendono fare richiesta di adesione (c.d. "**Nuovi Istanti**").

Il regime è riservato:

- ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi (cfr. articolo 7, comma 1-*bis*, del d.lgs. 128/2015):
 - a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
 - b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
 - c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro;
- ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati all'articolo 7, comma 1-*bis*, del d.lgs. 128/2015 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale debitamente certificato (cfr. articolo 7, comma 1-*quater*, del d.lgs. 128/2015);
- alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi (cfr. articolo 7, comma 1-*quinqies*, del d.lgs. 128/2015);
- ai soggetti che fanno parte del Gruppo IVA di imprese già ammesse al regime (cfr. articolo 20 del decreto legge 17 dicembre 2018, n. 119), indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

I soggetti sopraelencati possono chiedere l'ammissione al Regime anche per il soggetto appartenente al medesimo gruppo che svolga "funzioni di indirizzo" sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, pur non in possesso dei requisiti dimensionali (c.d. "*ingresso per trascinamento*", cfr. punti 2.5 e 2.6 del Provvedimento del 14 aprile 2016 e punto 1.4 della Circolare n. 38/2016).

Inoltre, è consentito l'ingresso alle stabili organizzazioni di società non residenti che, ad esito della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, definiscono in base all'accertamento con adesione i debiti tributari della medesima stabile organizzazione, a prescindere dall'ammontare del volume di affari o dei ricavi della stessa.

Il presente documento si rivolge anche ai contribuenti che pur non essendo in possesso dei requisiti per aderire al Regime (cfr. articolo 7 bis, del d.lgs. 128/2015), intendono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che abbia i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Inoltre, per la sola parte relativa alle certificazioni, le presenti Linee Guida si rivolgono ai professionisti indipendenti, di cui all'articolo 4, comma 1-ter, del d.lgs.128/2015 che operano ai fini del rilascio della certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale (c.f.r. articolo 4, comma 1-*bis* del decreto), per gli usi consentiti dalla legge.

Si evidenzia, infine, che i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 221/2023, in possesso di un TCF validato dall'Agenzia delle entrate in sede istruttoria di ammissione (c.d. "**Soggetti già aderenti**"), non sono tenuti a recepire lo schema di RCMs proposto dalle Linee Guida. Essi potranno, comunque, utilizzare il presente documento come utile spunto per il miglioramento dei processi interni di gestione del rischio fiscale, avendo cura, ove opportuno, di aggiornare il proprio catalogo dei rischi mediante l'inserimento di quelli standard individuati nell'ambito della RCMs.

3. TEMPI E MODALITÀ DI INVIO DELLA MAPPA

L'impresa che intende aderire al Regime presenta la domanda di accesso secondo quanto previsto dal punto 4 del Provvedimento del 14 aprile 2016.

La documentazione di cui al punto 4.5 del Provvedimento del 14 aprile 2016 da presentare a corredo della domanda, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

A tali fini, l'Agenzia delle entrate ha realizzato un nuovo servizio *web*, messo a disposizione dei contribuenti nell'area riservata del proprio sito istituzionale, che potrà essere utilizzato sia dalle imprese che intendono aderire al Regime (*Nuovi Istanti*) che dai soggetti già ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 221/2023 (*Soggetti Aderenti*). Il servizio è finalizzato ad ospitare le funzionalità per l'inserimento, la gestione e la consultazione dei documenti relativi al Regime. Tali funzionalità comprendono:

- il *download* dei modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali;
- l'*upload* della Mappa compilata dall'utente a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema sulla Mappa compilata;
- l'*upload*, nell'ambito di una specifica sezione, degli ulteriori documenti afferenti il Regime di adempimento Collaborativo, tra i quali, a titolo di esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, Codice di condotta, ecc.), la relazione agli organi di gestione di cui all'articolo 4 del decreto, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* del medesimo decreto. Per i "*Soggetti Aderenti*", che non sono tenuti a recepire lo schema di RCMs proposto dalle presenti Linee Guida, tale sezione sarà utilizzata per l'*upload* della propria versione della Mappa dei Rischi, già validata dall'Agenzia delle entrate;
- la consultazione dei documenti di pertinenza;
- l'aggiornamento dei documenti.

La fruibilità delle suddette funzionalità sarà consentita solo in subordine alla presentazione dell'istanza di adesione al Regime di adempimento collaborativo da parte del contribuente e all'inserimento del relativo nominativo nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi che intendono aderire al Regime.

Si precisa che la RCMs dovrà essere oggetto di aggiornamento nel continuo da parte del contribuente affinché questa sia in grado di recepire e di adattarsi prontamente ai cambiamenti provenienti dall'interno e dall'esterno dell'organizzazione. Detto aggiornamento potrà essere effettuato sfruttando le specifiche funzionalità dell'applicativo *web* e dovrà avvenire con cadenza almeno annuale.

4 CONTENUTO DELLA RCMs

Indicazioni di carattere generale sulle modalità di redazione e sul contenuto della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali, sono state già fornite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, con la Circolare n. 38/2016 e con la Risoluzione n. 49/E del 22 luglio 2021 (di seguito anche "**Risoluzione n. 49/2021**"), cui si rinvia. In questa sede verranno fornite indicazioni di carattere più operativo riguardanti la formazione della RCMs standardizzata per il settore industriale, il cui modello sarà reso disponibile all'interno del sopra richiamato applicativo *web* e che, comunque, viene allegato alle presenti (allegato n. 1 "**RCM Standardizzata per il settore industriale**").

Le informazioni richieste ai fini della predisposizione della Mappa sono raccolte all'interno di una matrice secondo una logica di tipo *process based*, in base alla quale a ciascun processo aziendale rilevante saranno associati i rischi fiscali che insistono sul processo stesso nonché i controlli diretti a mitigare tali rischi.

Più precisamente la RCMs dovrà contenere le informazioni relative al processo di *Tax Risk Management* implementato dall'impresa¹ riconducibili ai seguenti ambiti che saranno meglio dettagliati nei seguenti paragrafi:

- a. Processi aziendali
- b. Identificazione del rischio fiscale
- c. Ambito impositivo
- d. Valutazione del rischio inerente
- e. Controlli di I livello: individuazione e valutazione
- f. Misurazione del rischio residuo
- g. Controlli di II livello e rischio residuo di II livello

Si precisa che nel caso in cui l'accesso al Regime sia richiesto da un gruppo di imprese appartenenti al medesimo consolidato fiscale e in possesso di un *tax control framework* di gruppo (di seguito anche "**TCF di Gruppo Integrato**"), dovrà essere specificato, attraverso la compilazione del campo intitolato "Società che gestisce l'attività", a quale società del gruppo si riferiscono le informazioni riconducibili agli ambiti sopra elencati.

a. Processi aziendali

La RCMs dovrà indicare, *in primis*, i processi e le attività potenzialmente impattanti sulla fiscalità dell'impresa da inserire negli appositi campi rispettivamente intitolati "Processo" e "Attività".

In particolare, per processo si intende l'insieme delle attività orientate al medesimo obiettivo di *business*. Si definisce, invece, attività la parte di un processo che non è

¹ Per maggiori dettagli sul Processo di *Tax Risk Management* e sulla relativa governance si rinvia alle "Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. *Tax Compliance Model - TCM*) e per la relativa certificazione", paragrafi 4 lettere a) e b) e paragrafi 5.6, 5.7 e 5.8

utile scomporre ulteriormente ai fini della mappatura dei rischi. In alcuni casi, in funzione della maggiore granularità dei processi e dei relativi adempimenti, le singole attività possono a loro volta essere scomposte in sotto-attività.

Ai fini della redazione della Mappa sono stati individuati alcuni processi *standard* che dovranno necessariamente essere inclusi all'interno della stessa. Tali processi sono quelli ordinariamente e generalmente riscontrabili nell'operatività delle imprese attive nel settore industriale e sono di seguito elencati:

- Ciclo attivo
- Ciclo passivo
- Gestione immobilizzazioni
- Gestione personale
- Gestione finanziaria
- Gestione magazzino
- Adempimenti fiscali

Analogamente è stato individuato un elenco *standard* di attività ricollegabili a ciascuno dei processi sopra evidenziati (di seguito se ne riporta un campione esemplificativo):

Processo	Attività
CICLO ATTIVO	Emissione fatture attive e note credito/debito
	Operazioni con l'estero
	Registrazione ricavi /corrispettivi
	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Ammortamenti
	Gestione Immobili
	Valutazione Immobilizzazioni
	Dismissione e Vendita di Immobilizzazioni
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione dei cedolini
	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali
	Individuazione delle funzioni e delle attività svolte dal personale
GESTIONE FINANZIARIA	Gestione finanziamenti
	Gestione coperture rischi finanziari
	Gestione garanzie
	Gestione strumenti finanziari
GESTIONE MAGAZZINO	Gestione movimentazioni di beni/materiali
	Valutazione giacenze
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta
	Fiscalità internazionale
	Adempimenti Fiscali per stabili organizzazioni e società controllate
	Adempimento DAC6
	Gestione ibridi
	Adempimenti Intrastat
	Adempimenti IRES
	Adempimenti IVA
	Adempimenti Sostituto d'Imposta
	Altri adempimenti
	Gestione applicativi di supporto
	Gestione e conservazione documentazione contabile e fiscale

È stata, infine, prevista una colonna, a campo libero, denominata “Sotto-Attività”, in cui inserire la descrizione di eventuali sotto-attività associabili a ciascuna delle attività sopra indicate.

Tutti i processi e tutte le attività sopraelencate dovranno essere necessariamente contenuti nella Mappa. Qualora taluni processi e/o attività non siano riscontrabili in concreto in capo alla singola impresa, quest’ultima non sarà tenuta alla compilazione degli ulteriori dati richiesti nella Mappa ma dovrà limitarsi ad esplicitare nel campo “Note” l’assenza dello specifico processo/attività nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Resta comunque fermo a carico delle imprese che intendono aderire al Regime l’obbligo di integrazione dei processi e delle attività caratterizzanti l’organizzazione interna di ciascuna di esse, ulteriori rispetto a quelli *standard* sopra elencati, nonché di indicazione di eventuali sotto-attività associabili a ciascun processo o attività aziendale, qualora previste nell’organizzazione interna dell’impresa. Tale integrazione può essere attuata compilando all’interno della mappa ulteriori righe rispetto a quelle minime obbligatorie, ciascuna in relazione ad ogni ulteriore processo, attività o sotto-attività, la cui descrizione sarà liberamente scelta dal contribuente.

b. Identificazione del rischio fiscale

In relazione a ciascuna attività la RCMS dovrà indicare nel campo intitolato “Descrizione Rischio” i rischi fiscali che impattano sulla stessa. A ogni rischio dovrà essere associato un codice identificativo liberamente attribuito dal contribuente da indicare nel campo intitolato “ID rischio”. Qualora il medesimo rischio impatti su più processi e/o attività e/o sotto-attività allo stesso andrà attribuito un codice identificativo differente. Invece, nell’ambito del medesimo processo e/o attività e/o sotto-attività, l’ID rischio potrà essere ripetuto più volte a condizione che il settore impositivo sia differente.

Ai fini della redazione della Mappa sono stati individuati alcuni rischi *standard*, associati alle attività e ai processi sopra elencati (o eventualmente alle ulteriori sotto-attività indicate liberamente dal contribuente), che compongono un catalogo di rischi tipici delle imprese del settore industriale.

Si tratta ovviamente di un “*minimum standard*” che andrà necessariamente integrato da ciascun contribuente, in base alle caratteristiche proprie dell’organizzazione.

Processo	Attività	Descrizione Rischio*
CICLO ATTIVO	Emissione fatture attive e note credito/debito	Errata/ tardiva/omessa fatturazione attiva
CICLO ATTIVO	Emissione fatture attive e note credito/debito	Errata/omessa emissione delle note di credito/debito nei confronti della clientela
CICLO ATTIVO	Emissione fatture attive e note credito/debito	Omessa applicazione dell’IVA alla prestazione/cessione resa al committente "esportatore abituale"
CICLO ATTIVO	Emissione fatture attive e note credito/debito	Errata/omessa gestione della autofatture
CICLO ATTIVO	Emissione fatture attive e note credito/debito	Errata / omessa manutenzione dei codici IVA in caso di novità/modifiche normative
CICLO ATTIVO	Emissione fatture attive e note credito/debito	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti verso un cliente al fine di consentire allo stesso l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
CICLO ATTIVO	Emissione fatture attive e note credito/debito	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente inesistenti verso un cliente al fine di consentire allo stesso l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
CICLO ATTIVO	Emissione fatture attive e note credito/debito	Errato trattamento contabile e fiscale delle somme ricevute a titolo di acconti, caparre, indennizzi e penali
CICLO ATTIVO	Operazioni con l’estero	Assenza di documentazione probatoria idonea a dimostrare i requisiti per qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria
CICLO ATTIVO	Operazioni con l’estero	Errata/mancata/ emissione delle fatture attive verso clienti Extra UE (in regime di non imponibilità)
CICLO ATTIVO	Operazioni con l’estero	Errata fatturazione di operazioni in caso di cessioni a catena (i.e. triangolazioni)

CICLO ATTIVO	Registrazione ricavi /corrispettivi	Errata determinazione e contabilizzazione di ricavi e proventi
CICLO ATTIVO	Registrazione ricavi /corrispettivi	Omessa o errata registrazione dei ricavi e corrispettivi nonché mancata memorizzazione
CICLO ATTIVO	Registrazione ricavi /corrispettivi	Omessa trasmissione telematica dei corrispettivi
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errata/mancata/ tardiva registrazione delle fatture acquisti/note di credito
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errata/mancata registrazione delle fatture acquisti con particolare riferimento a: - acquisti per i quali il diritto alla detraibilità dell'IVA sia escluso o limitato (es. indetraibilità dell'imposta relativa alle spese di rappresentanza, spese auto, ecc.); - acquisti da soggetti esteri (Intra UE; Extra UE)
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errata/omessa gestione della autofatture
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errata/omessa applicazione della ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Omessa o errata redazione della dichiarazione di intento da inviare all'Agenzia delle Entrate in qualità di esportatore abituale
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errata fruizione del regime di "esportatore abituale", di non imponibilità IVA sugli acquisti e sulle importazioni
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Registrazione di fatture passive per prestazioni di beni e/o servizi soggettivamente inesistenti o simulate
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Omessa regolarizzazione delle operazioni di acquisto di beni o servizi in relazioni alle quali vi è omessa o irregolare fatturazione
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Registrazione di fatture passive per prestazioni di beni e/o servizi oggettivamente inesistenti o simulate
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errato o omesso adempimento degli obblighi relativi alle prestazioni di servizi / cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errata / omessa applicazione del reverse charge
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errata determinazione della base imponibile con riferimento alle componenti negative di reddito derivanti da beni/servizi acquistati
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errato trattamento contabile e fiscale delle somme pagate a titolo di acconti, caparre, indennizzi e penali
CICLO PASSIVO	Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori	Errato / Omesso monitoraggio dei termini per l'esercizio della detrazione
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Ammortamenti	Errata/omessa determinazione delle differenze tra ammortamento civilistico e ammortamento deducibile ai fini fiscali delle immobilizzazioni materiali e immateriali (delta aliquota, limitazioni riferite a particolari tipologie di cespiti es. auto, telefoni, superammortamenti, iperammortamenti)
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Ammortamenti	Errata/omessa capitalizzazione dei beni con conseguente errata/omessa identificazione dei beni entrati in funzione ai fini del calcolo degli ammortamenti contabili e fiscali
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Ammortamenti	Errato inserimento della data di inizio del periodo di ammortamento
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Ammortamenti	Errata attribuzione della corretta classe di asset, con conseguente errata impostazione (settaggio a sistema) delle regole di ammortamento fiscale legate a una classe di asset
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Ammortamenti	Errata conversione delle immobilizzazioni in corso in immobilizzazioni in esercizio termini di tempistica e di errato avvio del processo di ammortamento
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Immobili	Errata applicazione del regime tributario con riferimento alle locazioni immobiliari attive e passive
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Immobili	Errata applicazione delle imposte ipotecarie e catastali sull'acquisto/dimissione immobili
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Immobili	Errato trattamento IVA dell'acquisizione / dimissione dell'immobile

GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Gestione Immobili	Registrazione tardiva / errata / mancante (i) del contratto di locazione/compravendita e relativi rinnovi o risoluzioni e / o (ii) pagamento della tassa di registrazione
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Valutazione Immobilizzazioni	Errato trattamento delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Valutazione Immobilizzazioni	Errata contabilizzazione (capitalizzazione) e trattamento fiscale dei costi di manutenzione
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Valutazione Immobilizzazioni	Errata individuazione degli oneri pluriennali capitalizzabili
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	Dismissione e Vendita di Immobilizzazioni	Errata determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze riferibili a beni immobilizzati materiali e immateriali
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione dei cedolini	Errata deduzione del costo del lavoro a fronte del non corretto calcolo e/o contabilizzazione del relativo costo e degli oneri fiscali e previdenziali dovuti
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali	Errata determinazione delle ritenute su reddito di lavoro dipendente applicate
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali	Errata/mancata valutazione e contabilizzazione degli stanziamenti di competenza e del fondo TFR
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali	Omesso versamento delle ritenute dovute o certificate sul reddito di lavoro dipendente
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali	Errato trattamento fiscale ai distacchi di personale sia dall'Italia che dall'estero
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali	Errata applicazione della ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati con riferimento ai programmi di mobilità internazionale (ivi inclusi i distacchi del personale) a causa di qualificazione errata della residenza fiscale del dipendente e errata applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali	Errato trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi e successivamente rimborsate (ad es. spese di vitto e alloggio nel corso di un viaggio d'affari) non adeguatamente documentate e/o eccedenti le soglie per la deduzione fiscale o l'esenzione fiscale per il dipendente
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali	Errata/omessa effettuazione del conguaglio da 730
GESTIONE PERSONALE	Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali	Errato trattamento fiscale delle indennità di buona uscita - piani di incentivazione all'esodo
GESTIONE FINANZIARIA	Gestione finanziamenti	Erroneo trattamento fiscale delle componenti di reddito derivanti dalla stipula dei contratti di gestione finanziaria infragruppo (cd. Cash Pooling)
GESTIONE FINANZIARIA	Gestione finanziamenti	Errato trattamento fiscale dei finanziamenti passivi ai fini delle imposte dirette ed indirette
GESTIONE FINANZIARIA	Gestione finanziamenti	Errata applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti
GESTIONE FINANZIARIA	Gestione finanziamenti	Errata valutazione degli effetti connessi al trattamento fiscale dei contratti di factoring
GESTIONE FINANZIARIA	Gestione coperture rischi finanziari	Erroneo trattamento contabile e fiscale delle componenti positive/negative connesse alla stipula di contratti derivati
GESTIONE FINANZIARIA	Gestione garanzie	Errata / non corretta determinazione della remunerazione applicata alle garanzie finanziarie emesse

GESTIONE FINANZIARIA	Gestione strumenti finanziari	Errata determinazione delle componenti positive e negative di reddito, plusvalenze e minusvalenze, svalutazioni e rivalutazioni relative a strumenti finanziari
GESTIONE MAGAZZINO	Gestione movimentazioni di beni/materiali	Errata/mancata registrazione dell'entrata e dell'uscita merci
GESTIONE MAGAZZINO	Gestione movimentazioni di beni/materiali	Assenza di allineamento tra inventario fisico e contabile ovvero errata/mancata rilevazione dei disallineamenti inventariali
GESTIONE MAGAZZINO	Gestione movimentazioni di beni/materiali	Assenza di documentazione probatoria idonea a superare la presunzione di cessione in caso di beni non presenti in magazzino (es. rottamazioni, furti, perdita, ecc.)
GESTIONE MAGAZZINO	Gestione movimentazioni di beni/materiali	Errata classificazione tariffaria delle merci
GESTIONE MAGAZZINO	Gestione movimentazioni di beni/materiali	Errata determinazione del valore delle merci da dichiarare in dogana (e.g. costi accessori, costi trasporti, nolo)
GESTIONE MAGAZZINO	Gestione movimentazioni di beni/materiali	Errato trattamento ai fini IVA delle cessioni all'esportazione anche a seguito di omessa conservazione dei documenti di trasporto/prove della fuoriuscita delle merci
GESTIONE MAGAZZINO	Gestione movimentazioni di beni/materiali	Errato trattamento ai fini IVA delle cessioni di beni intracomunitari anche a seguito di omessa conservazione dei documenti di trasporto/prove della fuoriuscita delle merci
GESTIONE MAGAZZINO	Gestione movimentazioni di beni/materiali	Riqualficazione come cessione domestica soggetta ad IVA in caso di operazione triangolare comunitaria/extracomunitaria, in mancanza della documentazione attestante la movimentazione e l'arrivo della merce a destinazione nonché la prova del pagamento dell'IVA da parte del cliente finale (triangolazione comunitaria/triangolazione extra-UE)
GESTIONE MAGAZZINO	Valutazione giacenze	Errata/omessa gestione fiscale delle giacenze di magazzino
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata/mancata determinazione degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati indeducibili con conseguente errato trattamento
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata/ omessa applicazione dei limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale in sede di calcolo delle imposte (es. spese di telefonia, multe e sanzioni, costi non inerenti, ecc.)
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata quantificazione del credito d'imposta spettante per le imposte pagate all'estero.
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata individuazione dei requisiti di certezza e precisione per la deducibilità delle perdite su crediti
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errato trattamento fiscale delle movimentazioni dei fondi per la gestione di rischi ed oneri (accantonamenti, utilizzi, rilasci)
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errato trattamento fiscale degli utili e delle perdite su cambi
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata qualificazione delle spese come spese di rappresentanza (es. omaggi, sponsorizzazioni, vitto e alloggio, ecc.) con conseguente errata verifica dei limiti di deducibilità previsti per le stesse
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata gestione della fiscalità riferita alle autovetture date in uso.
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errato trattamento fiscale delle sopravvenienze attive e passive
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata/mancata determinazione della quota indeducibile delle spese relative a fabbricati non strumentali
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata qualificazione delle erogazioni liberali con conseguente errata applicazione dei limiti di deducibilità previsti per le stesse
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata / omessa applicazione dei limiti di deducibilità previsti per i compensi agli amministratori (es. principio di cassa)
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata/Omessa individuazione e quantificazione delle fattispecie rilevanti/non rilevanti ai fini ACE con conseguente errata determinazione della deduzione spettante
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata quantificazione della quota imponibile dei dividendi incassati (i.e. tassazione integrale/esenzione del 95%/tassazione del 50%)
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata determinazione della deduzione forfettaria IRAP da IRES (10% dell'IRAP versata) e della deduzione IRAP relativa al costo del personale
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata/Omessa verifica dei requisiti previsti per beneficiare dei crediti d'imposta spettanti alla società con conseguente errata determinazione / utilizzo degli stessi (es. credito di ricerca e sviluppo, credito per investimenti pubblicitari, ecc.)
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata applicazione dei limiti previsti per la deducibilità del fondo svalutazione crediti e del relativo accantonamento (i.e. determinazione crediti commerciali)
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata determinazione della deduzione spettante per il TFR erogato a forme pensionistiche complementari
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errato calcolo del costo del lavoro del personale dipendente assunto a tempo indeterminato deducibile ai fini IRAP

ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata/mancata applicazione delle deduzioni speciali per il costo del lavoro (contratti diversi da quelli a tempo indeterminato) con conseguente errato calcolo dell'IRAP
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata determinazione della base imponibile IRAP dovuta ad un'errata riclassificazione dei costi e dei ricavi così come indicati dal comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata determinazione della ripartizione regionale della base imponibile IRAP e delle relative aliquote applicabili
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata definizione e/o applicazione del calcolo del pro-rata IVA
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Indicazione nelle dichiarazioni dei redditi e IVA di dati in tutto o in parte falsi al fine di evadere le imposte
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata determinazione dell'IVA detraibile
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata determinazione del regime tributario applicabile alle operazioni straordinarie
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Mancata / errata definizione del regime tributario applicabile ai nuovi prodotti / servizi
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Omessa applicazione del principio di cassa per la Deducibilità / Tassazione dei seguenti componenti: (i) contributi associativi; (ii) interessi di mora (attivi e passivi); (iii) tributi (es. TARI, imposta di bollo)."
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Cessione di partecipazione. Errata applicazione (o non applicazione) del regime pex
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errato trattamento fiscale dei contributi
ADEMPIMENTI FISCALI	Determinazione base imponibile/imposta	Errata applicazione del principio di competenza
ADEMPIMENTI FISCALI	Fiscalità internazionale	Errata/Omessa verifica dei requisiti previsti dalla normativa CFC (art. 167 TUIR) con conseguente errata/omessa imputazione al soggetto residente (controllante) dei redditi conseguiti dal soggetto estero (controllata) che si qualifica come CFC
ADEMPIMENTI FISCALI	Fiscalità internazionale	Errata individuazione delle attività di impresa svolte all'estero che possono configurare una stabile organizzazione localizzata nella giurisdizione estera (UE o extra-UE).
ADEMPIMENTI FISCALI	Fiscalità internazionale	Omessa/non completa identificazione delle transazioni intercompany
ADEMPIMENTI FISCALI	Fiscalità internazionale	Errata determinazione del pricing delle operazioni intercompany in violazione dell'arm's length principle
ADEMPIMENTI FISCALI	Fiscalità internazionale	Errata/omessa/tardiva predisposizione della documentazione Transfer Pricing.
ADEMPIMENTI FISCALI	Fiscalità internazionale	Errata applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento in relazione a cambiamenti organizzativi idonei a modificare i profili funzionali dei soggetti coinvolti nelle transazioni infragruppo
ADEMPIMENTI FISCALI	Fiscalità internazionale	Errata determinazione del reddito attribuibile alle branch estere
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti Fiscali per stabili organizzazioni e società controllate	Errata/mancata gestione degli adempimenti fiscali delle stabili organizzazioni e delle società controllate dirette e/o indirette estere
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti Fiscali per stabili organizzazioni e società controllate	Errata compilazione ed invio del CBCR
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimento DAC6	Errata/omessa/tardiva identificazione di un meccanismo cross-border rilevante ai fini DAC6 con conseguente errata/omessa/tardiva trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione ibridi	Errato trattamento fiscale di componenti reddituali per errata/omessa applicazione della normativa anti-ibridi
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti Intrastat	Errata/omessa/tardiva trasmissione degli elenchi riepilogativi Intrastat
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti IRES	Errata determinazione della variazione in diminuzione del reddito imponibile spettante in caso di opzione per il regime del patent box
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti IRES	Errata/Omessa/Tardiva comunicazione dei dati necessari per la determinazione del reddito di gruppo, con conseguente assenza di corrispondenza tra i dati considerati dalla consolidante per la determinazione del reddito di gruppo e i dati indicati dalla consolidata nel modello redditi
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti IVA	Errata elaborazione della trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere (Esterometro)
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti IVA	Errata gestione della separazione delle attività ai fini IVA
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti IVA	Errata / mancata / non tempestiva predisposizione della dichiarazione di variazione dati IVA
ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti IVA	Errata comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

ADEMPIMENTI FISCALI	Adempimenti Sostituto d'Imposta	Errata/Omessa applicazione delle ritenute su dividendi, interessi e royalties, versati dalla Società in favore di soggetti non residenti
ADEMPIMENTI FISCALI	Altri adempimenti	Errato utilizzo in compensazione di crediti tributari (es. compensazione orizzontale di crediti di importo superiore a 5000 euro non certificati da visto di conformità, oltre il limite di legge)
ADEMPIMENTI FISCALI	Altri adempimenti	Errato/tardivo assolvimento dell'imposta di bollo
ADEMPIMENTI FISCALI	Altri adempimenti	Errato/tardivo assolvimento dell'imposta di registro
ADEMPIMENTI FISCALI	Altri adempimenti	Omessa/tardiva/errata predisposizione dei modelli dichiarativi e delle comunicazioni di legge (eg. Modello CNM, Redditi SC, IRAP, IVA, 770, CU) ovvero errata/omessa/tardiva trasmissione degli stessi all'Agenzia delle entrate o ai percipienti
ADEMPIMENTI FISCALI	Altri adempimenti	Omesso/tardivo/errato versamento delle imposte (IRES, IRAP, IVA, WHT) ovvero errata compilazione del Mod. F24.
ADEMPIMENTI FISCALI	Altri adempimenti	Errata, omessa conservazione delle scritture contabili, dei documenti e dei registri contabili obbligatori
ADEMPIMENTI FISCALI	Altri adempimenti	Errata determinazione della deduzione IMU
ADEMPIMENTI FISCALI	Altri adempimenti	Omesso / tardivo / insufficiente versamento della concessione governativa
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione applicativi di supporto	Mancata / errata attuazione delle modifiche normative rilevanti ai fini fiscali (ad es. variazioni delle aliquote IVA, modifiche nei regimi di agevolazione / esenzione) nei sistemi informatici, che potrebbero causare errori / omissioni
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione applicativi di supporto	Mancata/errata valutazione dell'impatto fiscale delle modifiche di soluzioni / software IT
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione applicativi di supporto	Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti anche a seguito di accesso non autorizzato e/o intrusione nei sistemi informatici
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione e conservazione documentazione contabile e fiscale	Omissione o distruzione fraudolenta in tutto o in parte di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione e conservazione documentazione contabile e fiscale	Mancato rispetto di disposizioni di legge con riferimento alla gestione di atti impositivi di natura tributaria
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione e conservazione documentazione contabile e fiscale	Mancata / tardiva registrazione del verbale di assemblea in caso di distribuzione utili presso l'Agenzia delle Entrate

Tutti i rischi sopraelencati dovranno essere contenuti nella Mappa anche qualora non riscontrabili in concreto in capo alla singola impresa. A tal fine il contribuente dovrà compilare il campo intitolato "Presenza rischio" per evidenziare se il rischio sia o meno configurabile in capo all'impresa ("APPLICABILE"/"NON APPLICABILE"). Laddove il rischio non sia configurabile, quest'ultima non sarà tenuta alla compilazione degli ulteriori dati richiesti nella Mappa.

Come anticipato, resta ovviamente fermo a carico delle imprese che intendono aderire al Regime l'obbligo di integrazione dei rischi caratterizzanti l'organizzazione interna di ciascuna di esse, ulteriori rispetto a quelli *standard*.

Per ciascun rischio configurabile andrà, inoltre, indicato nel campo intitolato "Rif. Rischio TCF" se esso sia stato individuato a partire dai rischi rilevati nell'ambito della mappatura a fini prettamente fiscali (inserendo la dicitura "Rischio TCF") ovvero se derivante da altro sistema di controllo interno (ad es. contabile, finanziario, ecc.), dandone specifica indicazione nell'ambito del medesimo campo.

Nel campo intitolato "Valore economico" va indicato, ove quantificabile, il valore economico dell'attività (o sotto-attività) cui ciascun rischio si riferisce.

Occorre osservare che l'indicazione all'interno della Mappa del valore economico dell'attività è funzionale all'utilizzabilità di detto valore economico ai fini della determinazione del livello di rischio fiscale associato a tale attività: si veda a tal proposito quanto indicato al paragrafo "d. Valutazione del rischio inerente" riguardo alla gradazione dell'impatto e del rischio inerente.

Pertanto, qualora in relazione ad una stessa attività o sotto-attività siano stati individuati una pluralità di rischi, a tale attività non sarà associato un valore economico univoco ma la stessa potrà assumere un valore economico differente in relazione a ciascun rischio fiscale.

Nella determinazione di tale valore economico si dovrà fare riferimento ai dati contabili ricavabili dall'ultimo bilancio disponibile ovvero da altra documentazione contabile ed extracontabile di dettaglio riconciliabile con tale bilancio, attingendo, di volta in volta, alla fonte informativa ritenuta più significativa e adatta a valorizzare lo specifico rischio che insiste su quell'attività.

Il valore economico associato all'attività su cui insiste lo specifico rischio dovrebbe essere riportato nella RCMs solo se quantificabile e solo ove tale valore risulti utilizzabile ai fini della valorizzazione del rischio inerente.

Possono infatti verificarsi dei casi in cui il valore economico non sia utile al fine di valorizzare il *driver* dell'impatto. Si pensi, ad esempio, alla valutazione dei rischi che insistono sull'attività "Emissione fatture attive e note di debito/credito", come il "Rischio di tardiva/omessa fatturazione attiva". In tali casi, la gradazione dell'impatto e del rischio inerente potrebbe non essere necessariamente influenzata dal valore economico dell'attività (desumibile, ad esempio, dall'ammontare dei ricavi) ma, piuttosto, essere determinata, rispettivamente, in base al numero di fatture emesse. In tal caso quindi l'indicazione del valore economico all'interno della Mappa potrebbe non essere strettamente necessaria.

Si osserva infine che, nell'ambito della stessa attività o sotto-attività, il valore economico di ciascun rischio ad essa associato potrà essere quantificato facendo riferimento a grandezze contabili o fiscali differenti, tenendo anche conto delle diverse imposte eventualmente impattate da tale rischio. Ad esempio, in relazione al "Ciclo passivo" il "Rischio di errata/mancata registrazione delle fatture acquisti" ai fini IVA potrebbe essere correlato all'ammontare delle fatture ricevute mentre ai fini IRES all'ammontare dei costi di competenza. Invece con riferimento al "Rischio di errata fruizione del regime di 'esportatore abituale', di non imponibilità IVA sugli acquisti e sulle importazioni" andrebbe valutato, caso per caso, quale valore consenta di quantificare correttamente tale rischio.

c. Ambito impositivo

In relazione a ciascun rischio fiscale la RCMs dovrà indicare nel campo intitolato "Settore impositivo" la tipologia di tributo cui il rischio inerisce (IRES, IRAP, IVA, IRPEF, Imposta di registro, Imposta di bollo, altra imposta da specificare). I tributi che devono essere necessariamente mappati all'interno RCMs sono quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui un medesimo rischio abbia ricadute su più imposte, tale rischio dovrà essere ripetuto su più righe, in modo che in ciascun rigo sia indicata una sola imposta.

Inoltre, per ciascun rigo dovrà essere indicato nell'apposito campo se trattasi di "Fiscalità propria" e/o "Sostituzione d'imposta". Nel caso in cui si tratti di Sostituzione d'imposta occorrerà inoltre specificare se si tratta di ritenute su redditi di lavoro dipendente, autonomo, di capitale, diversi ecc. Sempre nell'ambito di tale campo, il contribuente potrà altresì dare indicazione se si tratti di rischi che impattano sulla fiscalità di gruppo specificando, ad esempio, se si tratta di CNM o Gruppo Iva o Iva di Gruppo.

d. Valutazione del rischio inerente

Ciascun rischio fiscale dovrà essere oggetto di valutazione da parte del contribuente in termini di rischio inerente e di rischio residuo, secondo la metodologia declinata nel presente paragrafo e nei successivi paragrafi e., f. e g.

Per rischio inerente si intende il rischio che, indipendentemente dai presidi adottati, è connesso ai processi aziendali dell'impresa mentre il rischio residuo è quello che residua dopo l'applicazione dei presidi implementati.

Nel campo intitolato “Rischio inerente” andrà inserita la gradazione dello stesso (“alto”, “medio”, “basso”) determinata ad esito della combinazione delle valutazioni inserite nel campo “Impatto”, rappresentativo della magnitudo degli effetti derivanti dal manifestarsi del rischio, e nel campo “Probabilità”, riferito alla probabilità di accadimento del rischio.

Per la valutazione dell’impatto e della probabilità dovranno essere utilizzati i *driver* qualitativi e quantitativi scelti dal contribuente tenendo conto della propria realtà d’impresa.

A titolo esemplificativo possono essere considerati indicatori di impatto il valore economico dell’attività cui il rischio inerisce e la numerosità delle imposte impattate. La probabilità, invece, può essere influenzata dalla frequenza con cui viene effettuata l’attività e dalla complessità della materia. Le imprese potranno scegliere di utilizzare un *driver* per l’impatto e uno per la probabilità ovvero utilizzare più *driver*, ricollegabili all’impatto e alla probabilità, attribuendo ad essi dei pesi ai fini di operare una media ponderata di tutti i *driver*.

Dalla combinazione delle valutazioni complessive relative all’impatto e alla probabilità si ricava la valutazione del rischio inerente.

IMPATTO	PROBABILITÀ		
	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Basso	Medio

Il contribuente dovrà predisporre una *policy* che definisca l’intero processo di valutazione del rischio (di seguito “**Policy di valutazione del rischio**”) nell’ambito della quale verrà specificato il metodo adottato per la determinazione del rischio inerente, indicando in particolare i *driver* da utilizzare nella valutazione dell’impatto e della probabilità nonché le metriche di valutazione ad essi associati. Al fine di consentire la tracciabilità del processo di valutazione del rischio inerente, dovrà essere conservato un documento esterno alla Mappa (“**Scheda di valutazione del rischio**”), redatto nella forma che il contribuente riterrà più idonea a consentire la ripercorribilità per ciascun rischio dei *driver* e delle metriche utilizzate.

e. Controlli di I livello: individuazione e valutazione

Per ciascun rischio fiscale individuato, la RCMs dovrà indicare nel campo intitolato “Descrizione del controllo” lo specifico controllo (o “**presidio**”) di I livello previsto dal contribuente per prevenire o ridurre il verificarsi del rischio stesso. A ciascun controllo di I livello previsto nella Mappa è associato un codice identificativo, da inserire nel campo “ID Controllo”, liberamente attribuito dal soggetto che intende aderire al Regime.

Per presidio di I livello deve intendersi l’azione o l’insieme di fasi e/o azioni, eventualmente formalizzate in specifiche *policy* o procedure aziendali, che, unitariamente considerate, consentono la mitigazione del rischio fiscale inerente che insiste sul relativo processo o attività.

Il controllo di I livello è, dunque, diretto all'applicazione delle procedure aziendali nell'ottica della completa aderenza alle norme fiscali applicabili.

Da un punto di vista pratico, il controllo di I livello è posto a carico delle funzioni operative e di *business* relativamente ai processi e alle procedure di loro pertinenza e dalla funzione fiscale con specifico riguardo agli adempimenti tributari di propria competenza e all'attività di consulenza da essa svolta nei confronti delle altre unità operative dell'impresa.

Laddove le procedure che governano i processi di *business* e fiscali siano formalizzate in specifici documenti aziendali esterni alla Mappa (*Policy*, Ordini di servizio, Istruzioni, ecc.) il contribuente ne darà specifica informazione nel campo intitolato "Rif. Policy interna o altra doc. aziendale". Qualora non sia stata predisposta documentazione procedurale esterna alla Mappa il contribuente avrà cura di indicare, all'interno del medesimo campo, che non sono previsti documenti ulteriori o che gli stessi sono in fase di predisposizione.

Inoltre, per ciascun controllo dovranno essere compilati i campi che specificano le relative caratteristiche, il soggetto responsabile e le evidenze del controllo.

Per quanto riguarda le caratteristiche del controllo occorre specificare in particolare i seguenti aspetti:

- il momento in cui l'attività di controllo va effettuata da indicare nel campo intitolato "Preventivo/successivo". Si definisce preventivo il controllo progettato per evitare il verificarsi di un evento o un risultato non voluto; si considera, invece, successivo il controllo finalizzato a scoprire un evento o un risultato non voluto dopo che il processo si è concluso. In entrambi i casi, l'attività di controllo è l'azione che deve essere posta in essere per correggere o evitare un risultato non voluto. Ad esempio, possono essere considerati controlli preventivi le autorizzazioni e le limitazioni di accesso a talune procedure; si potrà invece essere in presenza di un controllo successivo laddove siano previsti attività di revisione sistematica degli adempimenti già effettuati. Qualora il controllo di I livello si articoli in una pluralità di azioni, alcune con finalità di controllo preventivo e alcune con finalità di controllo successivo, nel suddetto campo dovrà essere indicata la dicitura "misto";
- le modalità di esecuzione del controllo da indicare nell'apposito campo intitolato "Manuale/Automatico". Si considera automatico il controllo svolto tramite l'ausilio di strumenti informatici specificamente progettati per eseguire alcune attività in maniera automatizzata. Qualora il controllo sia automatizzato solo in parte dovrà essere inserita la dicitura "semi-automatico";
- la "Frequenza" da indicare nell'omonimo campo indicando la periodicità con cui esso viene svolto ("ad evento", "giornaliero", "settimanale", "bisettimanale", "mensile", "trimestrale", "semestrale", "annuale", altra frequenza da specificare).

Nel campo intitolato "Responsabile del controllo" andrà indicata la funzione incaricata di supervisionare dal punto di vista fiscale l'intero processo o singole fasi di esso. In particolare, qualora il controllo si articoli in più fasi, ciascuna di pertinenza di una funzione diversa occorrerà dare indicazione di tutte le funzioni coinvolte. Il contribuente dovrà comunque garantire l'individuazione dei soggetti preposti alle suddette funzioni mediante la formalizzazione di apposita documentazione interna opportunamente portata a conoscenza del personale e disponibile per la consultazione anche *ex post*.

Laddove individui delle carenze nell'esecuzione della procedura, il responsabile del controllo è tenuto ad attivarsi nell'immediato per l'implementazione degli opportuni interventi correttivi.

Nel campo intitolato "Evidenze del controllo" dovrà essere indicata la documentazione

comprovante lo svolgimento dell'attività di controllo (ad es. corrispondenza interna/esterna, *check list*, ecc.) i cui contenuti non sono riportati all'interno della Mappa ma che in ogni caso dovranno formare oggetto di apposita *repository* da parte del contribuente, anche in funzione del controllo di II livello (cfr. par. "g. Controlli di II livello e rischio residuo di II livello").

I controlli di I livello dovranno formare oggetto, sin dalla fase della loro previsione e implementazione, di una valutazione in termini di adeguatezza del *design* da inserire nel campo intitolato "Valutazione del controllo - *Design*". Tale valutazione è finalizzata a verificare che il disegno del controllo, nelle modalità e caratteristiche descritte, sia efficace e tracciabile e pertanto in grado di mitigare il sottostante rischio fiscale

Il controllo è tracciabile quando è possibile verificare la corretta e completa esecuzione dello stesso a distanza di tempo, anche ad opera di soggetti terzi, sulla base delle evidenze prodotte dal controllo stesso in sede di esecuzione (*check evidence*) e archiviate in apposita *repository*.

Il controllo si considera efficace quando, ferma restando l'autonomia di scelta delle soluzioni organizzative adottate dall'impresa, lo stesso è ritenuto tale da consentire un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali consentendo all'impresa di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione.

Dalla combinazione delle valutazioni relative alla tracciabilità e all'efficacia si ricava la valutazione del controllo di I livello in termini di adeguatezza da indicare nel campo intitolato "Valutazione del controllo - *Design*" ("adeguato", "parzialmente adeguato", "non adeguato").

EFFICACIA	TRACCIABILITÀ		
	Tracciabile	Parzialmente tracciabile	Non tracciabile
Non efficace	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato
Parzialmente efficace	Parzialmente adeguato	Parzialmente adeguato	Non adeguato
Efficace	Adeguato	Parzialmente adeguato	Non adeguato

Per motivi di semplicità i suddetti parametri (tracciabilità ed efficacia) non sono esplicitati all'interno della RCMs. Tuttavia, il contribuente dovrà tener traccia degli stessi e del relativo processo di valutazione all'interno della già citata Scheda di valutazione del rischio, garantendo in questo modo la ripercorribilità delle valutazioni operate.

Nel caso in cui ad esito della valutazione il controllo risulti "non adeguato" o "parzialmente adeguato" dovranno essere evidenziate nel campo intitolato "Gap (carenze del controllo) - *Design*" le specifiche carenze riscontrate nel *design* (ad esempio la mancata formalizzazione di una procedura, la mancata automatizzazione in tutto o in parte del controllo, ecc.), e nel campo intitolato "Azioni correttive" le previste attività rimediali (ovvero le attività da prevedere al fine di colmare il *gap* e rendere il controllo "adeguato").

f. Misurazione del rischio residuo

Per rischio residuo, si intende il rischio che residua dopo l'applicazione dei presidi implementati.

Il livello del rischio residuo viene determinato ad esito della valutazione di adeguatezza del controllo di I livello, secondo quanto sopra evidenziato, e dovrà essere indicato nell'apposito campo intitolato "Rischio residuo".

Più precisamente, la gradazione del rischio residuo ("alto", "medio", "basso") è ricavata dalla combinazione delle valutazioni relative al rischio inerente e al controllo di I livello.

RISCHIO INERENTE	CONTROLLO I LIVELLO		
	Adeguito	Parzialmente adeguato	Non Adeguato
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Basso	Medio

g. Controlli di II livello e rischio residuo di II livello

La RCMs dovrà contenere, inoltre, le informazioni relative al controllo di II livello (cd. monitoraggio indipendente), vale a dire l'attività di testing svolta periodicamente dalla funzione aziendale dedicata (funzione di *Tax Risk Management*) con la finalità di:

- verificare che i controlli di I livello operino coerentemente al loro disegno;
- verificare che gli *owner* dei controlli di I livello possiedano l'autorità, le competenze necessarie e i mezzi adeguati a porre efficacemente in atto il controllo;
- evidenziare, laddove vengano riscontrate criticità, dei piani di miglioramento.

Le tipologie di *test* che possono essere svolte in tale fase si distinguono fondamentalmente tra il "*Test of Design*" (ToD) e il "*Test of Effectiveness*" (ToE).

- "*Test of Design*": la valutazione del disegno del controllo prevede l'analisi da parte del *tester* di elementi quali la corretta descrizione del controllo, se il disegno del controllo si può considerare adeguato, ossia se il controllo stesso è stato disegnato in maniera adeguata a prevenire o individuare operazioni che possano determinare violazioni di norme tributarie. La metodologia principale con cui è svolto il *Test of Design* è il "*walkthrough test*", ossia la procedura di test che prevede che per una singola transazione esemplificativa venga ripercorso il flusso di processo seguito dal *control owner* in fase di svolgimento del controllo. Il *Test of Design* permette di ottenere una comprensione approfondita del flusso delle transazioni e delle modalità con cui è svolto un controllo; tuttavia fornisce solo una limitata "*assurance*" sul fatto che il controllo abbia di fatto operato efficacemente nel continuo.

- “*Test of Effectiveness*”: prevede lo svolgimento di procedure di test finalizzate a valutare se il controllo ha operato nel continuo come previsto e se è effettivamente stato svolto in maniera corretta. Le tecniche di monitoraggio in questo caso possono prevedere *test* cosiddetti diretti (elencate in ordine crescente di affidabilità: richiesta informazioni, osservazione dell’esecuzione del controllo, ispezione delle evidenze del controllo, ri-esecuzione del controllo) o *test* indiretti mediante verifiche operate nel corso delle normali attività di *business* (es. controllo di gestione, controllo qualità) volte a rilevare eventuali indizi (es. indicatori di *performance*, *report*, eccezioni) potenzialmente in grado di individuare un anomalo funzionamento dell’attività di controllo che suggeriscono l’opportunità di avviare successive attività di *test* diretti. Il *Test of Effectiveness* è svolto generalmente su più transazioni selezionando, ove possibile, un campione di transazioni considerato statisticamente significativo per valutare se il controllo abbia di fatto operato efficacemente nel continuo o meno.

Le caratteristiche del controllo di II livello dovranno essere indicate nei campi intitolati “Descrizione controllo II livello”, “Responsabile controllo II livello” e “Frequenza”.

La descrizione da inserire nell’apposito campo dovrà fornire sintetiche indicazioni in merito alle procedure di svolgimento di entrambe le tipologie di controllo.

Per responsabile del controllo di II livello si intende la funzione individuata dal contribuente per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio dei rischi fiscali. Il contribuente dovrà comunque garantire l’individuazione del soggetto preposto alla suddetta funzione mediante la formalizzazione di apposita documentazione interna opportunamente portata a conoscenza del personale e disponibile per la consultazione anche *ex post*.

Qualora il *ToD* e il *ToE* siano effettuati separatamente nel campo “Frequenza” andrà indicata la diversa periodicità di effettuazione.

A seconda che il controllo di II livello (sia del *ToD* che del *ToE*) dia un esito positivo o negativo occorrerà procedere alla compilazione della Mappa secondo le modalità di seguito illustrate.

Controllo di efficacia (*Test of design* – *ToD*)

In caso di esito positivo, ovvero nel caso in cui non siano rilevati *gap* tra il presidio in essere e il presidio *target*, il contribuente dovrà tenere traccia dell’effettuazione del *test*, limitandosi a compilare il campo intitolato “Data ultimo controllo II livello *ToD*”.

In caso di esito negativo, considerato che il *ToD* consiste in una verifica di efficacia del *design* del controllo di I livello, il contribuente, oltre a compilare il campo intitolato “Data ultimo controllo II livello *ToD*”, deputato a tenere traccia dei *test* effettuati, dovrà altresì ridefinire il livello di adeguatezza del controllo di I livello già riportato nel campo intitolato “Valutazione del controllo - *Design*” e i *gap* rilevati nell’adiacente campo “Gap (carenze del controllo) - *Design*” nonché le relative azioni rimediali in quello intitolato “Azioni correttive” (cfr. par. “e. Controlli di I livello: individuazione e valutazione”). Conseguentemente, a seguito della nuova valutazione di adeguatezza del controllo, dovrà essere ridefinita anche la gradazione del rischio residuo di I livello indicato nell’apposito campo intitolato “Rischio residuo” (cfr. par. “f. Misurazione del rischio residuo”).

Controllo di effettività (*Test of effectiveness* – *ToE*)

L’esito del *test*, sia esso positivo (ovvero attestati la concreta e coerente applicazione della procedura) o negativo, dovrà essere riportato nel campo intitolato “Esito controllo di effettività (*ToE*)”. Il contribuente dovrà tenere traccia dell’effettuazione del *test* compilando il campo intitolato “Data ultimo controllo II livello *ToE*”.

Inoltre, qualora l’esito sia negativo, il contribuente dovrà tenere conto delle carenze riscontrate indicando nel campo intitolato “Rischio residuo II livello (effettività)” il grado di rischio residuo di II livello (che risulterà “medio” se il rischio residuo di I livello è

“basso”; oppure “alto” se il rischio residuo di I livello è “medio”), seguito dall’indicazione delle relative azioni correttive nell’apposito campo intitolato “Azioni correttive (*ToE*)”.

Invece, qualora l’esito sia positivo, il grado di rischio residuo di I livello verrà confermato e riportato nel campo intitolato “Rischio residuo II livello (effettività)”.

Si precisa che i campi della RCMs deputati all’indicazione degli esiti dei *ToD* e *ToE*, come sopra indicati, e delle relative azioni correttive andranno alimentati in una fase successiva a quella di implementazione del TCF ai fini dell’ammissione al Regime e, tipicamente, nella fase di aggiornamento post ammissione (*roll out*).

Detto aggiornamento potrà essere effettuato sfruttando le specifiche funzionalità dell’applicativo *web* sopra richiamato.

A tali fini, il contribuente sarà tenuto, con cadenza almeno annuale, a caricare sull’applicativo la versione aggiornata della mappa dei rischi, la quale dovrà contenere anche gli esiti del controllo di II livello.

Il contribuente dovrà inoltre inviare, tramite le funzionalità previste dal predetto applicativo, il “Piano di monitoraggio annuale” contenente la programmazione dei controlli di II livello che l’impresa intende porre in essere in un determinato esercizio. Tale Piano potrà essere contenuto in un documento autonomo ovvero incluso in un apposito paragrafo all’interno della relazione annuale agli organi di gestione prevista dall’articolo 3 del d.lgs. 128/2015, contenente gli esiti del suddetto monitoraggio, anch’essa da inviare tramite l’apposito applicativo *web*.

In ogni caso i risultati dei *test* dovranno essere raccolti nell’ambito di apposite “**Schede di monitoraggio**” che verranno archiviate dal contribuente e rese disponibili a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Infine si sottolinea, come già in precedenza indicato, che il contribuente dovrà predisporre un’apposita *Policy* di valutazione del rischio che definisca l’intero processo di valutazione del rischio adottato dal contribuente nonché la relativa strategia di mitigazione del rischio residuo.

5 CERTIFICAZIONE DELLA RCMS

Prima dell’invio, la RCMs, unitamente agli altri documenti che compongono il *Tax Control Framework*, dovrà ottenere la certificazione di conformità allo *standard* delineato nelle presenti Linee guida.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del decreto (come emendato dal decreto delegato) la certificazione deve essere rilasciata da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili - i cui requisiti di competenza, indipendenza e onorabilità, nonché i compiti e gli adempimenti, sono disciplinati con il Regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, di cui all’articolo 4 comma 1-ter del decreto “(Decreto interministeriale del 12 novembre 2024 n. 212 - di seguito “D.M. Certificazioni)”- e deve riguardare l’impianto generale del TCF predisposto dal contribuente di cui la RCMs costituisce un elemento essenziale.

Con specifico riferimento alla valutazione dei rischi in materia di lavoro e di previdenza, l’organo certificatore si potrà avvalere della consulenza fornita dai Consulenti del lavoro.

Le istruzioni per la certificazione del sistema di controllo e per il suo aggiornamento sono contenute nelle “*Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model - TCM) e per la relativa certificazione*”.

Con particolare riguardo alla Mappa dei rischi e dei controlli fiscali, la certificazione

dovrà attestare non solo che la Mappa sia stata redatta secondo il *format* e lo *standard* declinato nelle presenti Linee guida ma anche che la stessa contenga tutte le informazioni rilevanti.

Il certificatore sarà, pertanto, chiamato ad accertare che i rischi fiscali della società o del gruppo (in caso di TCF di Gruppo Integrato) siano stati adeguatamente mappati (suggerendo eventuali integrazioni, ove ritenute necessarie) ed integrare eventuali carenze informative contenute nella descrizione dei processi, attività e sotto-attività.

A tali fini, il certificatore utilizzerà sia i criteri generali desumibili dalle fonti di riferimento (Provvedimenti istitutivi del Regime, Circolare n. 38/ 2016, Risoluzione n. 49/ 2021, Linee Guida ecc.) sia le informazioni specifiche ritraibili dall'analisi del singolo contribuente quali, a titolo di esempio:

- documentazione contabile (bilanci) e strategica (analisi di settore) riguardante il contribuente;
- documentazione riguardante controlli esterni svolti ad altri fini sul contribuente (come, ad esempio, le risultanze di precedenti verifiche fiscali svolte);
- documentazione riguardante le attività svolte dai revisori contabili, dal collegio sindacale e dagli organismi di vigilanza;
- documentazione allegata all'istanza di accesso al regime (strategia fiscale, TCM, mappa dei processi aziendali, ecc.),

ed integrerà, eventualmente, l'analisi con specifiche interviste al personale dipendente.

Per quanto concerne il riscontro dell'avvenuta mappatura dei rischi fiscali "derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente" (c.f.r. articolo 4, comma 1, del d.lgs n. 128/2015), il certificatore verificherà che il TCF risulti integrato con adeguati controlli in materia di informativa finanziaria-contabile, al fine di assicurare la corretta applicazione, da parte dell'impresa, dei principi contabili adottati. Tale standard si intenderà rispettato, alternativamente:

1. nei casi in cui l'impresa abbia adottato un sistema di controllo autonomo in materia di informativa finanziaria/contabile (Modello 262", "Modello Sox" o altro modello analogo) dotato, a sua volta, di una adeguata mappatura dei rischi associati ai processi contabili (e dei relativi presidi), in grado di interagire, ove necessario, con il TCF (mediante l'inserimento nella relativa RCM di uno specifico campo in cui vengono segnalati i rischi che discendono dal processo di mappatura operato ai fini del sistema sull'informativa finanziaria/contabile);
2. in assenza di tale modello, in tutti i casi in cui l'impresa abbia predisposto specifici presidi contabili "integrati" nel TCF, mediante la formalizzazione di controlli chiave standard sui principali processi operativi e rischi *financial* associati, opportunamente evidenziati, unitamente ai relativi rischi, nella *Risk and Control Matrix* del TCF.

Non è previsto l'obbligo di certificare anche gli aggiornamenti annuali della Mappa, essendo sufficiente, a tali fini, il periodico adeguamento della certificazione nel suo complesso nel termine triennale indicato dall'articolo 7, comma 6, del Regolamento (in cui si darà atto anche degli aggiornamenti periodici della RCMs).

Si ricorda, infine, che il decreto correttivo ha introdotto, a carico dei soggetti esonerati dal rilascio della certificazione - in quanto già ammessi al Regime di Adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto delegato - l'obbligo di attestare l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'attestazione riguarderà, anche, l'avvenuta esecuzione degli aggiornamenti annuali della Mappa dei rischi e avverrà, con cadenza triennale, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del sopra menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.